

**COMUNE DI ERTO E CASSO**  
**-Provincia di Pordenone-**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO**  
**PUBBLICO LOCALE DI DISTRIBUZIONE GPL IN LOCALITA’ ERTO.**

**Art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012.**

<b>1. PREMESSE .....</b>	<b>2</b>
1.1. Oggetto della relazione istruttoria .....	2
1.2. La situazione fattuale .....	2
1.3. Il contesto di riferimento .....	3
1.4. La disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica .....	4
 <b>2. LE RAGIONI DELL’AFFIDAMENTO.....</b>	<b>5</b>
 <b>3. LA FORMA DELL’AFFIDAMENTO PRESCELTA .....</b>	<b>6</b>
3.1. Le possibili forme di affidamento .....	6
3.2. La forma di affidamento prescelta .....	7
3.3. Le modalità di gara .....	8
 <b>4. I CONTENUTI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO GENERALE</b> <b>E LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE .....</b>	<b>9</b>
4.1. Gli obblighi di servizio pubblico .....	9
4.2. Le compensazioni economiche .....	9

## **1. PREMESSE**

### ***1.1. Oggetto della relazione istruttoria***

La presente relazione viene redatta ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. decreto crescita 2.0), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2012, convertito nella L. 221/2012, ed in ottemperanza all'obbligo in esso previsto.

L'articolo 34 del decreto n. 179 infatti, ai commi da 20 a 23, interviene in materia di servizi pubblici locali.

La norma prevede, in particolare al comma 20, che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica l'affidamento sia effettuato in base ad una specifica relazione contenente:

- a) le ragioni della scelta effettuata;
- b) il rispetto dei requisiti comunitari circa la forma selezionata;
- c) la definizione degli obblighi di servizio pubblico nonché le eventuali compensazioni.

La presente relazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

### ***1.2. La situazione fattuale***

Il comune di Erto e Casso è proprietario di una rete canalizzata per la distribuzione di gas diverso dal naturale (Gas di Petrolio Liquefatto –GPL-), realizzata nel corso di complessivi interventi di straordinaria manutenzione stradale, viabilità, infrastrutture e arredo in località Centro storico di Erto.

La rete è ubicata lungo le vie del Centro Storico di Erto interessate dai due progetti di rifacimento della pavimentazione e reti sottoservizi redatti dall'arch. Valentino Stella di Belluno, che costituiscono stralci funzionali del progetto complessivo sviluppato da ENERGO di Milano per la posa della rete sia in Erto vecchia che in Stortan.

Allo stato attuale la rete presenta una lunghezza di circa metri 290, ed è posta a potenziale servizio di n. 50 fabbricati, dei quali una quindicina abitati da residenti, ed a breve distanza di alcuni edifici ad uso pubblico. Nel complesso sono stato posati n. 69 stacchi per utenze, anche soltanto potenziali.

Il Comune inoltre, nell'ambito di un successivo stralcio di interventi inerenti viabilità, infrastrutture e arredo della medesima frazione, prevede di realizzare un ulteriore tratto di rete canalizzata, ulteriore stralcio del progetto ENERGO, per una lunghezza di circa metri 100, a potenziale servizio di n. 20 fabbricati.

Tali lavori sono attualmente in fase di progettazione e la loro realizzazione è indicativamente prevista per l'anno 2017.

Per l'effettivo utilizzo di tale rete è comunque necessaria la realizzazione del serbatoio di stoccaggio e l'installazione dei gruppi di misura, oggi non presenti, utilizzando gli stacchi già predisposti per gli allacciamenti.

Il Comune intende selezionare un operatore economico che possa avviare il servizio di distribuzione del GPL, e tal fine mettere a disposizione la sopraccitata rete.

Per questo bisogna procedere al corretto inquadramento giuridico della questione di che trattasi e all'individuazione della disciplina da applicarsi.

### **1.3. Il contesto di riferimento**

La disciplina di settore di cui al D.Lgs. 23.05.2000, n. 164 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144" non contempla tra i gas indicati all'articolo 1, comma 2 bis il gas di petrolio liquefatto (GPL).

Si ritiene pertanto che le norme del sopracitato decreto legislativo non siano in questo caso applicabili.

La fattispecie in oggetto, trattandosi di erogazione di un servizio a vantaggio della collettività è comunque qualificabile come pubblico servizio.

Per la nozione giuridica di pubblico servizio, così come elaborata dalla giurisprudenza, assume rilievo la recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 2012 del 01.04.2011, secondo la quale "partendo dalla nozione comunemente accolta da dottrina e giurisprudenza del servizio pubblico locale (in contrapposizione a quella di appalto di servizi), va osservato che essa accorda tale natura a quelle attività che sono destinate a rendere un'utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore (cfr., fra le tante, Corte di giustizia CE, sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, Acoset; Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2009, n. 13892; Cons. St., sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6049)".

Più in particolare si tratta di un servizio pubblico locale a rilevanza economica.

La nozione interna di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione Europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale (SIG), ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza 17 novembre 2010, n. 325.

La Corte costituzionale infatti, con la sopracitata pronuncia, ha osservato che il diritto comunitario, in particolare gli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), non contemplano l'espressione "servizi pubblici locali di rilevanza economica", ma quella di "servizi di interesse economico generale" (SIEG). Tuttavia, giacché tali disposizioni non fissano le condizioni di uso dell'espressione utilizzata ma, in base alle interpretazioni elaborate dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), "emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica" corrispondono.

Il Giudice delle leggi ha, quindi, affermato che "le due nozioni, inoltre, assolvono l'identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica".

I Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio (Commissione Europea, I servizi d'interesse generale in Europa [COM(96)443].

Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

#### ***1.4. La disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica***

La disciplina dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni numerose modifiche.

Il referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 ha abrogato la disciplina contenuta nell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) che stabiliva significativi principi in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il vuoto normativo è stato colmato dall'art. 4 recante "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea" del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, che ha riproposto nella sostanza ed in larga parte la disciplina dell'articolo abrogato.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 20 luglio 2012, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopracitato articolo 4 D.L. n. 138/2011, per violazione dell'art. 75 della Costituzione.

A questa pronuncia consegue l'applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della specifica disciplina di settore non toccata dalla detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell'ordinamento europeo, e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale.

L'adozione della disciplina comunitaria come disciplina generale dei servizi pubblici locali, ha ripristinato la possibilità, per le pubbliche amministrazioni locali, di scegliere il modello di affidamento e gestione fra le tre seguenti tradizionali forme:

- il ricorso al mercato, cioè l'affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica, ai sensi delle disposizioni concernenti gli appalti o le concessioni di servizi;
- il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, cioè la costituzione di una società mista con selezione, mediante gara a doppio oggetto del socio privato non generalista, quindi operativo, che collabora con il soggetto pubblico, in applicazione delle previsioni disciplinanti il partenariato pubblico-privato;
- ricorso alla gestione in house providing, purché in presenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

La prima modalità rappresenta il modello della così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza.

La seconda modalità si riferisce al fenomeno delle società miste, che si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio. La società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima.

La terza modalità è il cosiddetto “in house” che consente l’affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall’ente affidante. Ciò è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E. in presenza di tre condizioni:

- a) totale partecipazione pubblica;
- b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l’ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi;
- c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti che la controllano.

Successivamente il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dal titolo “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d. Decreto crescita 2.0), all’art. 34 recante “Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni”, contiene in otto commi, dal 20 al 27, la nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare rileva il comma 20, il quale ha disposto che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

La norma prevede la necessità, ai fini dell’affidamento del servizio, della redazione e della pubblicazione di una relazione, nella quale il legislatore richiede che vengano esplicitate:

1. le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad operare la scelta dell’affidamento al mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati;
2. la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
3. i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Con la presente relazione si illustrano nelle sezioni che seguono i contenuti richiesti dal legislatore.

## **2. LE RAGIONI DELL’AFFIDAMENTO**

Il comune di Erto e Casso:

- presenta una superficie molto estesa (circa 53 Km<sup>2</sup>), una bassa densità abitativa (circa 380 abitanti), e ricade interamente in territorio classificato montano ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 –Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia-;
- ricade, ai sensi della L.R. 13/2000, articolo 3, nella zona omogenea di svantaggio socio economico denominata “C”, corrispondente ai comuni con svantaggio alto;
- ricade, ai sensi del D.P.R. 26.08.1993 n. 412 all’interno della zona climatica “F”;

- ha l'intero territorio "non metanizzato", intendendosi per tale un comune che risulta privo di rete di distribuzione di gas metano.

Per gas naturale si intende il gas metano, per il cui utilizzo sono necessarie complesse ed articolate infrastrutture, assenti nel territorio comunale come sopra evidenziato e neppure ipotizzabili nel medio periodo.

Per gas diverso dal naturale si intende il Gas di Petrolio Liquefatto –GPL-.

Il GPL è una miscela di idrocarburi tra i quali vi sono principalmente il propano e il butano, gas facilmente trattabili e trasportabili, utilizzando recipienti a pressione (autocisterne) e che si presta molto bene a utilizzi di piccola e media combustione, quali l'uso di cucina o del riscaldamento domestico.

Si riesce a distribuire tramite reti canalizzate in cui le società fornitrici dello stesso riempiono i serbatoi installati a monte dell'impianto (detti comunemente satelliti) tramite autobotti e gestiscono i consumi pro-capite con l'applicazione di misuratori volumetrici (contatori).

L'attivazione del servizio di distribuzione del GPL mediante un impianto unitario consente ai cittadini di avere un importante servizio, quale quello di approvvigionamento energetico, per l'uso di cucina o del riscaldamento domestico, con la sicurezza di una fornitura certa e a prezzi vantaggiosi.

La località di Erto presenta una particolare conformazione architettonica – borgo storico -, per cui è impossibile che ogni singolo utente provveda in modo autonomo all'installazione delle infrastrutture necessarie – in particolare il serbatoio di stoccaggio - per l'approvvigionamento del GPL.

Si tratta pertanto di un servizio con una importante valenza per i cittadini del territorio, viste anche le condizioni climatiche che rendono molto oneroso il riscaldamento domestico.

L'intervento del Comune in questo settore accanto ai privati trova motivazione nella volontà di dare risposta a specifiche esigenze della cittadinanza, in un territorio, che conosce quei fenomeni di spopolamento e impoverimento dei servizi che caratterizzano la montagna.

In questo modo si provvede inoltre a dare effettivo utilizzo all'investimento infrastrutturale realizzato.

### **3. LA FORMA DELL’AFFIDAMENTO PRESCELTA**

#### ***3.1. Le possibili forme di affidamento***

Come illustrato nelle premesse, secondo il quadro normativo in essere, le forme di affidamento sono le seguenti tre:

- a) il ricorso al mercato;
- b) il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato;
- c) l'affidamento in house.

Il Comune deve scegliere il modello di affidamento e gestione fra le sopracitate tre tradizionali forme.

La scelta è rimessa agli Enti affidanti, che esercitano un potere discrezionale, ma nel doveroso rispetto:

- a) dei principi europei di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi;
- b) dell'obbligo di motivazione;
- c) dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Questi ultimi principi inducono a favore non solo della scelta meno onerosa o più vantaggiosa per l'Amministrazione, ma anche di quella più idonea a soddisfare gli interessi degli appartenenti alla comunità di riferimento, in quanto soggetti utenti dei servizi.

### **3.2. La forma di affidamento prescelta**

Fra le tre forme di affidamento possibili, quella prescelta è il ricorso al mercato: l'affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica, ai sensi delle disposizioni concernenti le concessioni di servizi.

Si indicano in seguito le ragioni della scelta e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo.

Innanzitutto: la gara costituisce la modalità principale di scelta del soggetto a cui affidare la gestione del servizio.

È la modalità che maggiormente si conforma ai principi comunitari; per questo non necessita di particolari approfondimenti motivazionali.

L'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica si pone in linea con il quadro normativo di derivazione comunitaria.

Non c'è dubbio che l'espletamento di tale procedura sia, di per sé, garanzia del rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per la forma di affidamento prescelto.

Piuttosto sono le altre forme, in particolare l'affidamento in house senza gara, che necessitano di un adeguato supporto motivazionale, costituendo pur sempre un'eccezione alle direttive comunitarie che vanno interpretate restrittivamente.

Infatti il ricorso alla gara pubblica è, in astratto, la forma di affidamento più idonea al perseguimento dei principi comunitari.

L'eventuale scelta di procedere attraverso altre forme di affidamento, pure certamente compatibili con il quadro comunitario, avrebbe determinato la necessità di dare conto della sussistenza in concreto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste in sede comunitaria.

Inoltre bisogna tener conto dell'aggravamento procedurale connesso alla costituzione di società miste o società in house, oltre che dei vincoli di tipo finanziario ed economico che gravano su queste tipologie gestionali, con riflessi pertanto sui principi di efficacia ed efficienza amministrativa.

Si intende in questo modo attuare i principi stabiliti dall'ordinamento comunitario di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

### **3.3. Le modalità di gara**

Al fine di garantire la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione si decide di indire una procedura di selezione ad evidenza pubblica tramite gara aperta a tutti gli operatori del settore.

Per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 163/2006, si ritiene vantaggioso per il Comune provvedere all'espletamento una "procedura aperta", come definita all'art. 3, comma 37 e art. 55 del suddetto D.Lgs. 163/2006, nel rispetto della disciplina europea concernente i principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento fra gli operatori, al fine di promuovere una effettiva concorrenza fra tutti i possibili operatori del mercato, anziché limitarsi alla gara informale con limitato numero di concorrenti.

Per la scelta del criterio di aggiudicazione si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 81 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti pubblici, ove si prevede, al comma 1, che "la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" ed al comma 2, che "le stazioni appaltanti scelgono ... quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicando nel bando di gara quale dei due criteri ... sarà applicato per selezionare la migliore offerta".

L'AVCP, sulla base di quanto già evidenziato dalla Direttiva n. 2004/18/CE e dalla vigente normativa, ha indicato che per lo sviluppo di una effettiva concorrenza deve intendersi una modalità di attribuzione degli appalti tale che l'amministrazione aggiudicatrice sia in grado di comparare diverse offerte e scegliere la più conveniente in base a criteri obiettivi.

Tenendo conto dell'oggetto del contratto e delle caratteristiche delle attività da espletare, si ritiene che i concorrenti, oltre all'offerta quantitativa (prezzo), possano fornire un apporto qualitativo, da valutare in base a elementi indicati nel bando di gara.

La scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa permette di valutare importanti aspetti qualitativi, come ad esempio, il miglioramento del servizio con la previsione di ulteriori infrastrutture ed i rapporti con l'utenza con particolare riferimento alla tariffa da applicarsi.

Con la predisposizione della documentazione necessaria, quali il capitolato speciale e il disciplinare di gara, si provvederà alla progettazione dettagliata del servizio ai fini dell'indizione della gara, compresa la definizione dei criteri e sub-criteri per poter valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa, integrando così i dati economici con quelli tecnici e qualitativi.

La suddetta documentazione di gara dovrà infatti indicare, oltre all'obbligatorietà dei requisiti di ordine generale dei partecipanti, gli eventuali requisiti speciali ritenuti opportuni, in ordine –ad esempio- alla capacità finanziaria, tecnica e professionale dei prestatori di servizi, al fine di permettere la partecipazione a soggetti sufficientemente qualificati e organizzati per lo svolgimento del servizio.

I criteri di valutazione delle offerte, già indicati nelle loro linee generali nella presente relazione, saranno esplicitati dettagliatamente negli atti di gara che verranno approvati con atto di natura gestionale da parte del competente responsabile dell'area tecnica comunale, nel rispetto della distinzione delle competenze stabilite dall'ordinamento vigente.



La durata della concessione è infine stata stabilita in anni dieci, rinnovabili per ulteriori dieci anni, per consentire al concessionario l'ammortamento degli investimenti effettuati. È necessario infatti realizzare, tra l'altro, il serbatoio di stoccaggio del GPL, senza il quale la sola rete comunale non può essere utilizzata, nonché gli allacciamenti alle singole utenze.

Per le motivazioni sopra descritte la forma di affidamento prescelta è pertanto la concessione dei servizi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, da affidare tramite "procedura aperta" con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

#### **4. I CONTENUTI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO GENERALE E LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE**

##### ***4.1. Gli obblighi di servizio pubblico***

Gli obblighi di servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti dal Comune al gestore del servizio per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.

Gli obblighi imposti al concessionario saranno descritti dettagliatamente nel capitolato speciale di gara, in cui dovranno essere inseriti tutta una serie di adempimenti a carico dell'affidatario.

In ogni caso il gestore sarà tenuto a:

- rispettare tutti gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente, nonché dal capitolato speciale di gara;
- garantire il servizio a tutti coloro i quali ne faranno richiesta, senza discriminazioni, ed in condizioni di parità;
- applicare le tariffe offerte in sede di gara e rispettose della vigente normativa;
- predisporre una adeguata carta dei servizi dell'utente;
- assicurare un servizio di pronta reperibilità in caso di guasti;
- prestare adeguate garanzie, anche assicurative, a favore del Comune.

##### ***4.2. Le compensazioni economiche***

Non sono previste compensazioni economiche a favore del gestore.

I costi sinora sostenuti dal Comune per la realizzazione della rete in oggetto, desunti dai documenti contabili dei due stralci già realizzati, risultano essere:

- costo rete esistente, desunto dagli atti contabili: euro 42.500,00 circa;
- costo rete da realizzare, stimato: euro 15.000,00 circa;

Per le motivazioni espresse in sede di deliberazione giuntale, il canone concessorio non verrà corrisposto dall'affidatario in forma di somma monetaria a favore del Comune, ma dovrà essere corrisposto in forma di realizzazione di nuove infrastrutture.

L'aggiudicatario dovrà realizzare una rete canalizzata per la distribuzione di gas GPL, in estensione all'esistente:

- raccordo al nuovo serbatoio gas GPL per una lunghezza presunta di 50 m;
- ulteriori 50 m di rete in estensione all'esistente, per l'allaccio di nuove utenze, nel rispetto del progetto ENERGO, in zone che verranno individuate in accordo con il Comune ed in relazione alle richieste di fornitura della cittadinanza.

La lunghezza complessiva di tale rete è di 100.

La tempistica e le modalità di realizzazione saranno definite in sede di gara.

Il costo stimato per tali lavori è quantificato in euro 15.000,00 circa, corrispondente al possibile introito comunale a titolo di canone per tutti i dieci anni di durata della concessione, determinato tenuto conto del costo che il Comune ha sostenuto per la realizzazione della rete canalizzata.

L'affidatario inoltre deve realizzare le opere infrastrutturali eventualmente offerte in sede di gara.